

ALLEGATO "A" AL N. 34254 DI FASCICOLO

**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
"INDEX REVIEW S.R.L. SOCIETA' BENEFIT"**

**Articolo 1 - Denominazione**

La società è denominata "Index Review S.r.l. Società Benefit", in forma abbreviata, "Index Review SBrl" o "Index Review S.r.l." e siglabile "Index S.r.l.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Torino.

**Articolo 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività nel campo editoriale e dell'informazione e dell'attività tipografica mediante la pubblicazione di periodici, riviste e libri nonché la produzione e diffusione di strumenti multimediali a carattere culturale in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con esclusione dei quotidiani, nel rispetto e in continuità con la tradizione culturale e di gestione della testata "L'INDICE dei libri del mese".

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la società persegue finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità e territorio.

In particolare, la società intende perseguire le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- la promozione della letteratura, della conoscenza e del potenziamento della capacità di espressione, al fine di creare una community composta da individui più consapevoli;
- la promozione di stili di vita sostenibili, a beneficio dell'ambiente e delle persone;
- lo sviluppo di carattere sociale, culturale, artistico, formativo e riabilitativo, finalizzato alla promozione culturale e al soddisfacimento di interessi collettivi;
- la promozione di una cultura di condivisione e della conoscenza, attraverso le recensioni, con l'obiettivo di elevare il livello della conoscenza della produzione editoriale italiana ed estera tra i lettori;
- la promozione e realizzazione di attività culturali, corsi, dibattiti e incontri di studio anche attraverso gli strumenti offerti dai media e dal web (siti,

social network, piattaforme e-learning ecc.) per coinvolgere una community più ampia e soprattutto i più giovani;

- la promozione e realizzazione di contenuti editoriali multimediali e altri strumenti di comunicazione (Podcast letterario, creazione dei canali dove recensire e raccomandare libri agli utenti);

- il miglioramento dell'impatto ambientale attraverso una riduzione nell'utilizzo di plastica, carta e materie prime in genere.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché del presente statuto.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

#### **Articolo 5 - Capitale**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), rappresentato interamente da "Quote A".

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci agli utili ed alle perdite possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3 In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., ai soci è attribuito il diritto di sottoscrizione solo nel caso in cui siano offerte quote delle medesime categorie di quelle da essi già detenute, fermo restando il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso alla decisione a norma dell'articolo 2473 c.c. qualora nel caso concreto non spettino loro il diritto di sottoscrizione.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti anche non proporzionali alle quote sottoscritte, sia a

titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5 La società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

5.6 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

#### **Articolo 6 - Categorie di quote**

6.1 Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge 221/2012, con successive modificazioni e integrazioni, possono essere emesse categorie di quote fornite dei seguenti diritti diversi.

6.2 Le "Quote A" attribuiscono ai relativi titolari:

- i. i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti ai sensi di legge e del presente statuto compreso il diritto di nominare fino a 13 (tredici) amministratori, nei limiti di quanto spettante alle altre categorie;
- ii. i seguenti diritti speciali:
  - a. diritto di prelazione di cui al successivo articolo 7;
  - b. diritto di trascinarsi di cui al successivo articolo 9;

6.3 Le "Quote B" attribuiscono ai relativi titolari:

- i. i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti ai sensi di legge e del presente statuto;
- ii. i seguenti diritti speciali:
  - a. diritto di conversione in "Quote A" ove ne facciano richiesta e i soci già titolari di "Quote A" prestino il proprio consenso;
  - b. diritto di nominare fino a tre membri del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, fino a tre osservatori permanenti;
  - c. diritto di nominare un membro dell'Advisory Board, ove l'assemblea dei soci decida di istituirlo ai sensi del successivo articolo 24,

- d. sono soggette al diritto di prelazione di cui al successivo articolo 7;
- e. sono soggette al diritto di trascinarsi di cui al successivo articolo 9.

6.4 Le "Quote C" sono dotate dei diritti patrimoniali previsti dalla legge ma sono sprovviste del diritto di voto nelle assemblee della Società. Attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea speciale dei soci titolari di Quote C, ogni volta che ciò sia necessario per l'approvazione di decisioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudichino i diritti dei soci titolari di Quote C e in aggiunta attribuiscono i seguenti diritti speciali:

- a) diritto di nominare fino a due membri del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, fino a due osservatori permanenti;
- b) diritto di nominare due membri dell'Advisory Board, ove l'assemblea dei soci decida di istituirlo ai sensi del successivo articolo 24;
- c) sono soggette al diritto di prelazione di cui al successivo articolo 7;
- d) sono soggette al diritto di trascinarsi di cui al successivo articolo 9.

6.5 Le "Quote D" sono dotate dei diritti patrimoniali previsti dalla legge ma sono sprovviste del diritto di voto nelle assemblee della Società. Attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea speciale dei soci titolari di Quote D, ogni volta che ciò sia necessario per l'approvazione di decisioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudichino i diritti dei soci titolari di Quote D e in aggiunta attribuiscono i seguenti diritti speciali:

- a) diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione, in alternativa, o un osservatore permanente;
- b) diritto di nominare un membro dell'Advisory Board, ove l'assemblea dei soci decida di istituirlo ai sensi del successivo articolo 24;
- c) diritto di recesso, a decorrere dalla perdita della qualifica di società benefit, con semplice manifestazione della propria volontà, di cui al successivo articolo 11;
- d) non sono soggette al diritto di prelazione di cui al successivo articolo 7;
- e) sono soggette al diritto di trascinarsi di cui al successivo articolo 9.

Ove necessario i soci D redigeranno apposito regolamento.

6.6 Ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 bis cod. civ., non si tiene conto della parte di capitale sociale rappresentata dalle Quote C e dalle Quote D.

Qualora i soci titolari di azioni speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di azioni speciali e per esercitare il diritto di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui

sopra si applica l'art. 2376 cod. civ.; i soci titolari di una medesima categoria possono adottare un proprio Regolamento interno.

Salvo quanto sopra stabilito, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da essi posseduta e le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscono ai possessori i medesimi diritti. Tutte le categorie di quote conferiscono il diritto di co-vendita, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line" adottato con delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, di cui al successivo articolo 8.

### **Articolo 7 - Diritto di prelazione**

7.1 Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà ovvero la nuda proprietà ovvero l'usufrutto di dette quote (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda) in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di una quota.

7.2 Tutte le tipologie di partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi nel rispetto del diritto di prelazione come di seguito disciplinati.

7.3 Il diritto di prelazione spetta ai soli soci titolari di Quote A esclusivamente per il trasferimento per atto tra vivi di Quote A e di Quote B, Quote C.

7.4 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso della proposta congiunta, ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

7.5 Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri non esercitino; chi esercita la prelazione può, tuttavia, all'atto dell'esercizio di tale diritto, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del punto che precede.

7.6 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

a) il socio (di seguito, "il proponente"), titolare di Quote A e/o di Quote B e/o Quote C che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, ai soci titolari di Quote A tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare mediante qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica o PEC la propria offerta di trasferimento, contenente le generalità del potenziale acquirente, la descrizione della partecipazione da trasferire, il prezzo e le condizioni di pagamento;

b) entro il termine di dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo dovrà dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci titolari di Quote A, assegnando ai medesimi un termine di 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione;

c) entro questo ultimo termine, i soci titolari di Quote A, a pena di decadenza, dovranno comunicare per iscritto, con lettera raccomandata A/R o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, al proponente e all'organo amministrativo, la propria volontà di esercitare l'opzione.

7.7 In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal proponente.

7.8 Nel caso in cui nessuno dei soci titolari di Quote A eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la succitata procedura.

7.9 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto in forma scritta la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci aventi diritto di prelazione.

7.10 Il diritto di prelazione di cui al presente articolo non spetta:

- nel caso di trasferimento, da parte di un socio persona fisica titolare di "Quote A" a favore del coniuge o del convivente, dei discendenti e degli ascendenti in linea retta o a favore di società riconducibili al coniuge o al convivente, dei

discendenti e degli ascendenti in linea retta;

- nel caso di trasferimento, da parte di un socio persona giuridica titolare di "Quote A" a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società socia.

7.11 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto dal presente articolo. Il presente comma non potrà essere modificato in assenza del voto favorevole della società fiduciaria.

7.12 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

### **Articolo 8 - Clausola "Di Co-Vendita" (Tag Along)**

8.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 24, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line" adottato con delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, nel caso in cui i "Soci di Controllo" - per tali intendendosi il socio persona fisica o giuridica, ovvero più soci congiuntamente, che dispongano, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ovvero dispongano di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea - decidano di cedere le proprie partecipazioni sociali e per l'effetto trasferire il controllo della Società a terzi, deve osservarsi la seguente disciplina:

a) i Soci di Controllo sono tenuti a far sì che il cessionario della loro partecipazione offra irrevocabilmente di acquistare per iscritto anche le partecipazioni sociali di tutti gli altri soci titolari del diritto di co-vendita ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai Soci di Controllo stessi;

b) il diritto di co-vendita è riconosciuto a tutti i soci diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24 comma 2 del citato Regolamento Consob n. 18592/2013, che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale;

c) laddove il trasferimento di partecipazioni sociali da parte dei Soci di Controllo che determini la perdita del controllo della Società, abbia luogo nell'ambito di una serie di cessioni, compiute nell'arco temporale dei precedenti 12 (dodici) mesi a favore del medesimo acquirente o di più acquirenti diversi, l'offerta di acquisto irrevocabile avente ad oggetto le quote degli altri soci dovrà essere promossa dagli stessi Soci di Controllo al prezzo unitario più alto pagato nel corso delle predette transazioni.

Si precisa che il diritto di co-vendita, da esercitarsi con le modalità meglio sopra

indicate, spetta a tutti i soci, anche ove non abbiano acquistato strumenti finanziari offerti tramite portale e ivi compresi gli investitori professionali, nel caso in cui i Soci di Controllo decidano di cedere le proprie partecipazioni sociali e per l'effetto trasferire il controllo della Società a terzi.

8.2 I "Soci di Controllo", ai fini di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno agli stessi, mediante qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica o PEC, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese ovvero comunicato per iscritto alla Società, l'intenzione di cedere la loro partecipazione sociale insieme ad una copia dell'offerta scritta di acquisto irrevocabile delle quote di tutti gli altri soci, formulata dal terzo acquirente.

8.3 Ogni socio potrà comunicare la propria intenzione di esercitare il diritto di co-vendita, entro e non oltre 10 giorni dalla data nella quale avrà ricevuto la relativa comunicazione dai "Soci di Controllo". I soci che non eserciteranno il loro diritto di co-vendita nel termine di cui al presente paragrafo si intenderanno decaduti dal relativo diritto, fermo restando il loro diritto di esercitare il diritto di co-vendita in relazione a qualsiasi successiva cessione di partecipazioni sociali che ricada nell'ambito di applicazione del presente articolo.

8.4 Qualora l'acquirente si rifiutasse di acquistare anche le quote messe in vendita dagli altri soci insieme a quelle dei "Soci di Controllo", la vendita al terzo sarà inefficace nei confronti degli altri soci e della società, salvo il caso in cui i "Soci di Controllo" non procedano loro stessi, contestualmente, all'acquisto di tutte le quote messe in vendita dagli altri soci al medesimo prezzo unitario offerto dal terzo acquirente.

8.5 La vendita della quota dei "Soci di Controllo" insieme alle quote offerte in vendita dagli altri soci che hanno esercitato il diritto di co-vendita, ed il pagamento del relativo prezzo, dovranno avere luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente. Ove i soci non diano corso alle formalità necessarie per il trasferimento della quota a favore dell'acquirente entro il predetto termine, si considereranno decaduti dall'esercizio del diritto di co-vendita che, conseguentemente, non potranno più vantare in relazione all'operazione di trasferimento delle partecipazioni sociali agli stessi già comunicata. In tal caso l'acquirente sarà libero di dare corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere vantato dai soci decaduti dal diritto di co-vendita nei suoi confronti, in relazione alla predetta compravendita.



8.6 La società ed i suoi amministratori non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano avuto luogo in violazione del presente articolo.

#### **Articolo 9 - Clausola "Di Trascinamento" (Drag Along)**

9.1 Fatto salvo il diritto di prelazione previsto dal precedente articolo 7, nel caso in cui i soci titolari di Quote A che congiuntamente dispongano, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ovvero dispongano di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea - (i "Soci Rilevanti") intendano vendere in un unico atto le proprie partecipazioni ad un soggetto terzo (il "Terzo Acquirente"), e per l'effetto trasferire il controllo della Società a terzi, agli stessi alienanti spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni delle quali sono titolari i soci di minoranza (gli "Altri Soci") nei termini ed alle condizioni di seguito specificati (il "Diritto di Trascinamento").

9.2 I Soci Rilevanti che vogliano esercitare il Diritto di Trascinamento saranno tenuti ad inviare una comunicazione agli Altri Soci mediante qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica o PEC all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese con una manifestazione di volontà in tal senso, che dovrà indicare altresì le generalità del Terzo Acquirente, il prezzo offerto e le condizioni del trasferimento.

9.3 Gli Altri Soci, a fronte di una richiesta da parte dei Soci Rilevanti, avranno l'obbligo di cedere le intere proprie partecipazioni al predetto Terzo Acquirente agli stessi termini ed alle stesse condizioni negoziate dai Soci Rilevanti con il suddetto terzo, incluso il corrispettivo, il quale dovrà:

a) essere equivalente a quello offerto dal Terzo Acquirente ai Soci Rilevanti; e, in ogni caso

b) non essere inferiore al valore di mercato delle partecipazioni determinato ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile.

9.4 In caso di cessione al Terzo Acquirente, le dichiarazioni e garanzie saranno fornite, ed i correlati obblighi di indennizzo saranno assunti, dai Soci Rilevanti e dagli Altri Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni dai medesimi possedute in quel momento nel capitale della società.

9.5 La società ed i suoi amministratori non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano avuto luogo in violazione del presente articolo.

## **Articolo 10 - Equity Crowdfunding**

11.1 La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come di volta in volta modificato (il "Regolamento Consob").

11.2 Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla società e fornire all'organo amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della società. In caso di violazione del presente obbligo, oltre alle conseguenze di legge, i patti parasociali sono inopponibili alla società e ai soci non paciscenti.

11.3 Ove, ai sensi dell'articolo 100-ter, comma 2 bis del D.Lgs. 58/1998 (di seguito TUF), e nei casi ivi previsti, la sottoscrizione o l'acquisto di quote vengano effettuati tramite intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e) del TUF, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tutti i diritti attribuiti dal presente Statuto ai soci (esemplificativamente e non tassativamente: voto, co-vendita, recesso, ecc.) possono essere esercitati dall'intermediario in misura frazionata rispetto al valore della quota di cui sia intestatario, in modo tale da consentire l'esercizio dei diritti sociali ai proprietari delle diverse frazioni, eventualmente anche conferendo deleghe frazionate, in proporzione ad esse.

## **Articolo 11 - Recesso**

11.1 Il diritto di recesso non può essere parziale.

11.2 Il socio che intende recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, da spedire entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

11.3 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata, ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

11.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è

pervenuta alla sede della società.

11.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.6 Oltre ai casi previsti dalla legge, ai soli soci titolari di Quote D è altresì attribuito il diritto di recesso, a decorrere dal momento in cui sarà efficace la perdita in capo alla società della qualifica di "società benefit", con semplice manifestazione della propria volontà.

Nei casi di cui sopra, il socio titolare di Quote D che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata alla sede sociale con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. La comunicazione deve essere inviata con un preavviso di 180 giorni rispetto alla data in cui si vorrebbe efficace il recesso (Data di Efficacia). Il recesso produrrà effetti dalla Data di Efficacia.

11.7 In ogni caso di esercizio del diritto di recesso, il rimborso della partecipazione sarà determinato in proporzione al patrimonio sociale che verrà determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo con l'organo amministrativo sul valore di rimborso questo sarà determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1 c.c. Il procedimento di liquidazione dovrà essere eseguito a norma del quarto comma dell'articolo 2473 c.c..

## **Articolo 12 - Decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 16 del presente statuto, e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e la determinazione della relativa retribuzione annuale;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

### **Articolo 13 - Convocazione assemblea**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'organo amministrativo e quello di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

### **Articolo 14 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni**

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale parametrato ai soli titolari delle Quote A e delle Quote B, che sono le uniche a fornire diritti di voto pieno. In caso di modifiche dell'atto costitutivo, fusione, scissione, trasformazione, compimento di atti che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, nel caso di trasferimento di sede all'estero, la maggioranza richiesta per la validità delle relative deliberazioni è pari ad almeno i 2/3 del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze

### **Articolo 15 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza

è assunta in conformità a quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

### **Articolo 16 - Organo amministrativo**

La società è amministrata:

a) da un Amministratore Unico, ovvero

b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 13 (tredici) membri, a seconda del numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina, anche in relazione al numero di Consiglieri nominati dai titolari di Quote B, Quote C e Quote D.

Stante il diritto di nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dei titolari di Quote B, C e D, in presenza di tali categorie di Quote non potrà essere nominato un Amministratore Unico, bensì un Consiglio di Amministrazione, salva la rinuncia espressa alle nomine di cui sopra da parte di tutti gli aventi diritto.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Un rappresentante della Redazione con potere consultivo sarà invitato a tutte

le riunioni, qualora non si trattino argomenti ritenuti confidenziali all'interno del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo**

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 12 del presente statuto alla competenza dei soci.

Fermo restando in capo all'organo amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo all'impatto sociale, il medesimo dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale. L'organo amministrativo potrà svolgere le funzioni e compiti strumentali al perseguimento delle finalità benefit, individuando tra i propri membri uno o più soggetti a ciò preposti, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare i predetti compiti e funzioni anche ricorrendo a procuratori non dipendenti della società, all'uopo nominati. Questi ultimi risponderanno della mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferitigli. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto. L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Il consiglio nomina il Direttore della Rivista "Indice dei Libri del Mese" previo gradimento del Coordinamento di Redazione stabilendone la durata ed il trattamento economico.

#### **Articolo 18 - Cariche**

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente che deve essere espressione dei Soci di categoria A o B o da questi gradito; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati che devono essere espressione dei soci di categoria A e B o da questi gradito nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori

dei suoi componenti.

#### **Articolo 19 - Firma e rappresentanza della società**

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge e quelle riportate nell'articolo 12 del presente statuto, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

#### **Articolo 20 - Riunioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### **Articolo 21 - Riunioni del comitato esecutivo**

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 22 - Compensi e rimborsi spese**

L'assemblea stabilisce i compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - a favore degli amministratori, eventualmente anche deliberando una indennità di fine mandato.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

#### **Articolo 23 - Direttori generali**

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

#### **Articolo 24 - Advisory Board**

L'assemblea può nominare un Advisory Board, composto da un numero di membri che verrà determinato in occasione della nomina.

I membri dell'Advisory Board possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

All'Advisory Board, ove nominato, sono attribuite funzioni meramente consultive sulle linee di indirizzo della società, da esercitarsi nei limiti e con le modalità che saranno definite con un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione

#### **Articolo 25 - Organo di controllo**

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

In caso di nomina, obbligatoria o facoltativa, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Articolo 26 - Revisione legale dei conti**

Salvo diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'organo di controllo.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia o non possa essere esercitata



dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

#### **Articolo 27 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 28 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### **Articolo 29 - Libro dei soci e domicilio degli stessi**

La società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 codice civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numeri di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In deroga agli articoli 2470, comma 1 e 2479 bis, comma 1 del codice civile, per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese nonché della prova del rispetto di quanto previsto nell'articolo 6 del presente statuto; in caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

### **Articolo 30 - Riunioni di audio/videoconferenza**

Le riunioni di tutti gli organi sociali potranno svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, con collegamenti in audio/video conferenza, alla condizione che vengano garantiti la collegialità del metodo ed i principi di buona fede ed equità e parità di trattamento fra i partecipanti.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato che la riunione si potrà tenere anche mediante mezzi di telecomunicazione con facoltà di omettere l'indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento (con possibilità di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione); in tal caso il Presidente e il segretario verbalizzante potranno essere dislocati anche in luoghi diversi.

Ai fini della tenuta delle assemblee per audio/video conferenza occorre che sia consentito:

- al Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al segretario verbalizzante di percepire in modo corretto e adeguato gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 31 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 22.6.2022

F.ti: Mario MONTALCINI

Andrea GANELLI